

ART. 23 - LAVORO STRAORDINARIO

1. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale; esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili e di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
2. Ferme restando le esclusioni previste dalla legge e dal presente CCNL, nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, nei seguenti casi:
 - a) malattia improvvisa di un dipendente durante il disimpegno o in procinto di iniziare l'attività lavorativa;
 - b) mancata sostituzione di un dipendente per le cause di cui alle seguenti lettere e) ed f), ovvero per altre cause accidentali, con esclusione, per queste ultime, del personale di macchina e di bordo in relazione alle specifiche discipline in materia;
 - c) ritardo dei treni anche per motivi non dipendenti dalle cause di cui alle seguenti lettere e) ed f), fermo restando quanto stabilito al punto 2.8 dell'art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL;
 - d) prestazione in regime di pronto intervento per il personale reperibile;
 - e) interruzione della circolazione per disastri, svii, alluvioni, frane, nevicate, ecc.;
 - f) calamità pubblica.
3. Fermo restando l'orario di lavoro settimanale definito in applicazione del punto 1.1 dell'art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL, le prestazioni straordinarie risultanti dall'applicazione della disciplina di seguito definita, saranno retribuite mensilmente con i compensi orari previsti all'art. 69 (*Compenso per lavoro straordinario*) del presente CCNL, operando con le modalità di seguito indicate.

Ai fini della corresponsione, nella sommatoria risultante dal computo complessivo mensile, la frazione di ora sino a 29 minuti si arrotonda a 30 minuti; la frazione di ora superiore a 30 minuti si arrotonda ad 1 ora.

- 3.1 Nel caso delle prestazioni di cui alle lettere a), c) e d) del punto 1.6 dell'art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL, è considerato lavoro straordinario quello eccedente il periodo di lavoro giornaliero programmato definito all'art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL, ovvero le prestazioni rese in giornate programmate libere dal servizio lavorate e non recuperate. Tale lavoro straordinario è retribuito mensilmente con le maggiorazioni orarie previste all'art. 69 (*Compenso per lavoro straordinario*) del presente CCNL.

Entro il mese successivo a quello nel quale sono state rese prestazioni straordinarie è facoltà dell'azienda far recuperare e del lavoratore accettare l'eventuale recupero totale o parziale e, analogamente, del lavoratore richiedere permessi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio.

In tali casi le maggiori prestazioni recuperate saranno considerate feriali diurne ed ai lavoratori verrà comunque corrisposta l'eventuale differenza tra la maggiorazione oraria prevista rispettivamente per il lavoro straordinario feriale notturno, festivo diurno e festivo notturno e la maggiorazione oraria prevista per il lavoro straordinario feriale diurno come stabilite all'art. 69 (*Compenso per lavoro straordinario*) del presente CCNL.

- 3.2 Nel caso dei turni non cadenzati del personale mobile di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell'art. 22 (Orario di lavoro) del presente CCNL, è considerato lavoro straordinario quello eccedente il periodo massimo di lavoro giornaliero definito all'art. 22 del presente CCNL. Tale lavoro straordinario è retribuito mensilmente con le maggiorazioni orarie previste all'art. 69 (*Compenso per lavoro straordinario*) del presente CCNL.

In relazione al possibile carattere multiperiodale dell'orario settimanale ordinario di lavoro, come previsto al punto 1.2 dell'art. 22 del presente CCNL, è inoltre considerato lavoro straordinario, in ognuno dei periodi considerati, la differenza positiva tra i due seguenti valori:

- a) somma delle prestazioni giornaliere effettivamente rese da ogni lavoratore, al netto delle eventuali eccedenze già riconosciute in applicazione del precedente punto 3.1 e del presente punto 3.2,
- b) ore ragguagliate al periodo di riferimento, calcolate come segue:
orario settimanale ordinario x il n° di settimane compreso nel periodo di riferimento.

L'eventuale differenza positiva risultante in applicazione del precedente capoverso sarà retribuita con la maggiorazione prevista al punto 1, lettera a), dell'art. 69 del presente CCNL.

- 3.3 Le assenze dal lavoro per ferie, malattia, infortunio, riposi compensativi di cui al punto 2 dell'art. 24 (Riposo settimanale e giorni festivi) nonché le altre assenze espressamente disciplinate nel presente CCNL, determinano una riduzione della somma mensile dell'orario di lavoro di cui alla lettera a) del 2° capoverso del precedente

punto 3.2, pari al lavoro programmato da turno nella giornata di assenza. Per il personale non inserito in turno il valore di tale riduzione per ogni giornata di assenza è pari ad 1/5 dell'orario ordinario settimanale.

3.4 Qualora il lavoratore entro il giorno 5 del mese successivo a quello del periodo multiperiodale di riferimento richieda il recupero delle eccedenze di orario di cui al precedente punto 3.1, il recupero stesso sarà disposto dalle aziende entro lo stesso mese, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative.

4. Per i Quadri collocati nel livello professionale Q della scala classificatoria di cui all'art. 21 (Classificazione professionale) del presente CCNL, ai quali viene riconosciuto il trattamento onnicomprensivo previsto dall'Indennità di funzione Quadri di cui all'art. 66 (Indennità di funzione) del presente CCNL, non trovano applicazione le disposizioni del presente articolo.

Solo nel caso in cui per esigenze tecniche, organizzative e produttive, il Quadro sia chiamato a svolgere, su richiesta dell'azienda e pertanto per ragioni non riconducibili all'autonomia e discrezionalità dell'interessato, una prestazione aggiuntiva in giornata libera dal servizio, al medesimo viene riconosciuto un compenso orario corrispondente ai trattamenti previsti all'art. 69 del presente CCNL.